

FORUM *di* PREVENZIONE INCENDI 2011


I SUAP e la gestione dei nuovi procedimenti di prevenzione incendi

ing. Giampietro BOSCAINO
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
TARANTO


Milano 26 ottobre 2011




Il quadro normativo




- DPR 151/11;



- DPR 160/10;



- DPR 159/10;



La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte inq tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio.**

CATEGORIA A

Attività a basso rischio
e standardizzate

Viene eliminato il
parere di conformità
sul progetto

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di
sicurezza antincendio si dovrà ottenere
entro 60 giorni

CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

Avvio dell'attività tramite SCIA

Controlli con sopralluogo a campione
(entro 60 giorni)

Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica

Controllo con sopralluogo
(entro 60 giorni)


Rilascio del Certificato
di prevenzione incendi



D. P. R. 154/11



I nuovi procedimenti del SUAP



**Abrogazione del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,**



Circolare del 28 settembre 2011



Ministero dello Sviluppo Economico

Ufficio legislativo
Ministro per lo sviluppo economico



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio legislativo
Ministro per semplificazione normativa

Presidenza del Consiglio dei Ministri

MSN 0001431 P-4.34.11

del 28/09/2011



6078089

ANCI
UNIONCAMERE
CONFINDUSTRIA
CONFCOMMERCIO
CONFARTIGIANATO
Confederazione Nazionale Artigianato
Confesercenti
Confapi
Casartigiani
CLAI
Compagnia delle opere
Concooperative
Lega delle Cooperative
AGCI
UNCI
Coldiretti
Confagricoltura
Cia

OGGETTO: d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Sportello unico attività produttive.



Circolare del 28 settembre 2011

- Siamo in attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale che *"individui le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina"*.



Circolare del 28 settembre

- Al fine di ovviare alle problematiche di tipo operativo si anticipano le misure attuative che si intendono porre in essere nel decreto:
 -
 - la possibilità per il soggetto interessato, in caso di gravi carenze infrastrutturali del SUAP rilevate dal commissario *ad acta*, nominato ai sensi del citato art. 38, comma 3-bis, di inviare e sottoscrivere le segnalazioni e le istanze con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 -





D. P. R. 154/11

Il SUAP nel DPR 1 agosto 2011


Art. 10.

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel **procedimento automatizzato** di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, **dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.**



- SCIA ex art. 19 Legge 241/90



- SCIA ex art. 4 DPR 1 agosto 2011



1. Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

- Il D.P.R.. n. 160/10, come peraltro già previsto dal D.P.R. n. 447/1998, stabilisce che i Comuni esercitino le funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, assicurando che l'intero procedimento sia affidato ad un'unica struttura, il SUAP, alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi.
- Le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessate dal procedimento, e quindi anche i Comandi provinciali VV.F., non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.



2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

- Sulla base di tali presupposti, il D.P.R. 1 agosto 2011 sancisce che, ai soli fini antincendio, soltanto le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato definito nel Capo III del D.P.R. n. 160/10.
- Questo vuol dire che per il titolare di un'attività categorizzata in A, gli adempimenti ai fini della prevenzione incendi sono assolti allegando la SCIA ex articolo 4 (SCIA VVF), alla SCIA che si presenta al SUAP nell'ambito delle procedure del Capo III del D.P.R. n. 160/10.
- Il tutto deve avvenire per via telematica con gli standard disposti dall'Allegato tecnico al D.P.R. n. 160/10 che sono compatibili con le modalità di trasmissione dati adottati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e riportati nel decreto del Ministro dell'interno 12 luglio 2007.

Procedimento Automatizzato



2. *Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, **fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.***

- La SCIA e, di conseguenza, il “procedimento automatizzato” sono utilizzabili esclusivamente laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun apprezzamento discrezionale per il rilascio dell'atto di assenso comunque denominato, dovendo esclusivamente effettuare un mero accertamento della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.

Procedimento Unico



2. *Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, **fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.***

- Per la prevenzione incendi la SCIA, e quindi il procedimento automatizzato, non trova applicazione nei seguenti casi:
- a) attività che non sono oggetto di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
- b) attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una particolare complessità dal punto di vista tecnico-gestionale; in questi casi si può ritenere che la valutazione diretta dei fattori di rischio, posta alla base dei principi della prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell'attività alla normativa; analogamente quando, per accertare la sussistenza dei presupposti del provvedimento, il Comando Provinciale VV.F. si trovi ad applicare norme tecniche che, per la loro complessità, possono anche non condurre a pareri univoci.
- c) procedure che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (ingegneria della sicurezza antincendio);
- d) procedura di deroga.





3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

- Al di fuori dei casi di SCIA che sono disciplinati nell'ambito del procedimento automatizzato, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l'esercizio delle attività di impresa sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
- Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi.
- Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto interessato.
- La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi, abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali





3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

- nel caso in cui le istanze per la realizzazione o la modifica (con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza) di impianti produttivi di beni e servizi riguardino attività ricomprese nell'Allegato I e categorizzate in B e C, il procedimento che deve seguire **il SUAP** è quello unico.
- Infatti è necessario che **il SUAP**, prima di autorizzare la realizzazione o la modifica (con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza), acquisisca dal competente Comando provinciale VV.F. la pronuncia sulla conformità del progetto alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 3 del nuovo regolamento.
- Una volta realizzata l'opera, la SCIA prevista all'articolo 4 del nuovo regolamento di prevenzione incendi integra la trasmissione prevista all'articolo 10 del D.P.R. n. 160/10.



3. La documentazione di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.


- Ove non è applicabile il procedimento automatizzato, l'immediato esercizio dell'attività, una volta conclusi i lavori, è possibile a valle della trasmissione al SUAP, da parte del soggetto interessato, della seguente documentazione:
 - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato;
 - **c) SCIA ex art.4 del nuovo regolamento di prevenzione incendi.**








Qualche esempio














FINE



Grazie per
l'attenzione!

